COPIA

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N**. 65**
in data: **19.09.2007**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. APPROVAZIONE. L.R. N. 89/1998.**

L'anno **duemilasette** addi **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **18.00** nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **straordinaria** ed **in seduta** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, per deliberare sulle proposte inserite all'Ordine del giorno **in data 11.09.2007 prot. n. 7735**, notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge

Presiede la seduta il Vice Sindaco Sig**. SANDRO CERRI.**

In seguito all'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. PAOLO DI CARLO, che assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale, risultano presenti n. **11** Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. **1**, Consiglieri così come segue:

COGNOME E NOME	Presenti assenti	COGNOME E NOME	PresentiAsenti
		VIGNOLI FABIO	P
CERRI SANDRO	P	BERTI FAUSTO	P
NANNI SERGIO	P	SAGGINI GIANPIERO	P
BOGI MAREVA	P	CASTAGNOLI RICCARDO	A
FIORINI ALBERTO	P	PIRAS FRANCO	P
ROSSI RENZO	P	SALVATICO MASSIMO	P
IOBBI DANIELE	P		

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: IOBBI DANIELE, VIGNOLI FABIO, SALVATICO MASSIMO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica. Approvazione - L. R. n. 89/1998.

Il **ViceSindaco,** dopo aver dato lettura del punto all'o.d.g., provvede all'illustrazione dello stesso. Oggi andiamo ad approvare una variante al piano di classificazione acustica (P.C.A.), variante adottata il 07.07.2006, in modo da rendere compatibile il P.C.A. con la realizzazione del parco eolico. Dopo la relazione dell'assessore Fiorini, daremo lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Interviene l'**Assessore Fiorini:** il 07.07.2006 avevamo adottato una variante al P.C.A. in cui erano previste le aree contenute all'interno della proposta di deliberazione. Dopo l'adozione, entro il mese di settembre andavano presentate le eventuali osservazioni, tenendo conto che settembre 2006 era anche il mese di scadenza per la presentazione delle stesse. A quella data sono pervenute alcune osservazioni, di cui la prima è quella del CO.S.VI.G. che chiedeva di spostare la classe IV con raggio di 100 metri, tenendo conto della posizione dell'areogeneratore 6b di cui al progetto presentato dal CO.SVI.G. stesso. L'altra osservazione era stata presentata dalla Regione Toscana, per armonizzare con i territori limitrofi, l'impatto acustico delle pale della Fattoria. Il Comune di Lajatico ha adottato variante al proprio piano acustico, e successivamente ha approvato la stessa. Queste sono le osservazioni presentate ed accolte dal Comune di Montecatini V.C. Pertanto oggi chiediamo l'approvazione della variante del P.C.A.

Interviene il **ViceSindaco** che propone di leggere il contenuto del dispositivo della delibera, che contiene le risposte anche alle altre osservazioni, saltando comunque la premessa. Il ViceSindaco procede quindi alla lettura del suddetto dispositivo.

Interviene il **Consigliere Piras**: volevo un chiarimento riguardo ad alcuni tempi. La determina di incarico per la redazione della variante al P.C.A. porta la data del 24 maggio, mentre lo studio porta la data di maggio, senza indicazione del giorno. Si tratta quindi di un lavoro effettuato in pochi giorni, come se le cose fossero già conosciute. La determina d'incarico, inoltre, è stata data prima della firma dell'accordo di programma, che porta la data del 28 maggio. Come è possibile che sia stato affidato l'incarico prima della firma dell'accordo di programma ? Come è possibile che si sapesse l'esatta indicazione dell'ubicazione delle pale, in considerazione che tale ubicazione non era contenuta a livello di accordo di programma ?

Interviene il **ViceSindaco** che chiede di capire se quindi si vuol sapere se si conosceva l'ubicazione delle pale, nonostante la mancata indicazione della stessa nell'accordo di programma. Nell'accordo di programma non si scende nel particolare delle ubicazioni, ma lo stesso accordo riguarda il parco eolico nella sua globalità.

Interviene il **Consigliere Piras**: voi il 31 maggio avevate gli elaborati, e nella relazione tecnica alla variante al P.C.A. si parla di indicazione delle torri come da progetto elaborato successivamente dal CO.SVI.G. Come potevate avere l'esatta ubicazione delle pale due mesi prima che ci arrivasse copia del progetto ?

Interviene il **ViceSindaco** è chiaro che l'ubicazione delle pale è il frutto di uno studio preliminare che è stato ufficializzato dopo.

Interviene il **Consigliere Piras**: lo studio preliminare lo avevate già ?

Interviene l'**Assessore Nanni:** si parla di studio anemometrico

Interviene il **Consigliere Piras**: questo studio di che cosa tratta ?

Interviene l'**Assessore Nanni:** sono studi fatti da altri soggetti. Non sono di proprietà del Comune.

Interviene il **Consigliere Piras**: forse lo studio non è di proprietà del Comune, ma gli elaborati per la variante al P.C.A. sono del Comune. La variante al P.C.A. porta la data del maggio 2007.

Interviene il **ViceSindaco** le torri sono state individuate in quella cartografia in base ai risultati dello studio anemometrico. Studio fatto prima della variante e non dal Comune. Volevo annunciarvi che al termine della discussione ci saranno i tecnici per la risposta ad eventuali richieste di chiarimento tecnico.

Interviene l'**Assessore Nanni:** sono studi fatti dalla società e non dal Comune.

Interviene il **Consigliere Piras**: voglio sapere perché l'accordo di programma non è stato portato alla ratifica del Consiglio.

Interviene il **ViceSindaco** la competenza è della Giunta comunale.

Interviene il **Segretario Comunale**: l'accordo di programma, nel nostro caso, non è una variante urbanistica immediata, perché non prevede un'ubicazione precisa delle pale sul territorio comunale. E' stata fatta anche la valutazione che non era necessaria una variante urbanistica, in quanto l'installazione delle pale in territorio agricolo può avvenire indipendentemente da quale sia la previsione urbanistica. Nell'accordo non c'è una fotografia dell'ubicazione, ma solo l'individuazione di un finanziamento. In Consiglio comunale non si portano tutti gli accordi di programma, ma solo quelli che prevedono una variante urbanistica.

Interviene il **Consigliere Saggini:** volevo far presente che neanche in Comunità Montana, di cui io sono consigliere, l'accordo di programma è stato portato in assemblea. Penso a carattere generale che il percorso intrapreso sia quello giusto.

Poiché nessun altro consigliere interviene, il **Vice-Sindaco** dichiara terminata la fase della discussione ed aperta quella della votazione.

Al termine della discussione, il **Vice-Sindaco,** coadiuvato dagli scrutatori antecedentemente individuati, dà lettura a voce alta del risultato della votazione espressa per alzata di mano.

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 21 del 15/04/2005, esecutiva, è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- con proprio atto n. 41 del 07.07.2006, esecutivo, è stata adottata una variante al vigente piano di classificazione acustica riguardante le seguenti zone:

  - area adibita a manifestazioni temporanee;
  - frazione Ponteginori, superficie occupata dalle "officine 2000";
  - frazione Ponteginori, area a vocazione produttiva di tipo artigianale/industriale;
  - area del parco eolico;
  - Borgo di Buriano

Dato atto che:

- il progetto di variante al piano di classificazione acustica è stato depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 28.07.2006, data di pubblicazione dell'avviso pubblico avvenuto sul BURT n. 34/2006;
- l'adozione di cui trattasi è stata resa nota al pubblico sia tramite avvisi da parte del garante dell'informazione affissi all'albo pretorio sia tramite manifesti e notizia pubblicata sul sito web di questo Comune;
- con nota, prot. n. 6893 del 08.08.2006, a firma del garante dell'informazione copia del progetto di variante è stato trasmesso alla Giunta Regionale ed alla Provincia di Pisa così come previsto dall'art. 5, della L.R. 89/98;
- le eventuali osservazioni alla variante al P.C.C.A. potevano essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dal deposito avvenuto appunto il 28.07.2006 e quindi entro il 10.09.2006;

Dato atto, altresì, che sul progetto di variante in questione sono pervenute le seguenti osservazioni, il cui contenuto è qui riportato in estrema sintesi:

A. osservazione presentata in data 28.08.2006, prot. 7236, da parte di CO.SVI.G. s..r.l. con sede in Radicondoli, via T. Gazzei n. 89, allegata alla presente sotto la lettera "B", che

"*chiede (…) di spostare la classe V con raggio di 100 metri, e la conseguente classe IV di interposizione tra la classe V e la classe III tenendo conto della collocazione dell'aerogeneratore n. 6B di cui al progetto presentato da COSVIG srl (…)*";

B. osservazione presentata in data 08.09.2006, prot. 7566, da parte di un gruppo di cittadini, osservazione integrata in data 28.09.2006, prot. 8157, allegata alla presente sotto la lettera "C" che pone, in sintesi, le seguenti questioni:

1. mancato ricorso, da parte del Comune, a forme di gara pubblica per individuare il soggetto, definito nell'osservazione quale "concessionario";
2. mancanza di *"traccia alcuna negli strumenti della programmazione regionale e provinciale e men che meno nel vigente strumento urbanistico del Comune* " e presunta violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Controversa ed errata esposizione dell'Assessore Fiorini, Assessore comunale competente, nell'illustrazione della deliberazione, di cui si chiede relazione e risposta scritta;
3. mancato ricorso, da parte del Comune, a forme di gara pubblica per individuare il soggetto da incaricare per la redazione del progetto di variante. Il gruppo di cittadini osserva quella che, a suo giudizio, sarebbe una "singolarità" del procedimento di affidamento di incarico di predisporre la variante al Piano Acustico, ossia il fatto che il soggetto incaricato sia diverso da quello che ha formulato il Piano Acustico vigente e pertanto, secondo tale osservazione, si configurerebbe violazione delle norme in materia di affidamento di incarichi professionali da parte di una pubblica amministrazione che avrebbe l'obbligo di affidare incarichi solo previa gara pubblica. Si chiede altresì relazione al Consiglio Comunale del Revisore dei Conti;
4. presunta violazione del D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, l'osservazione sostiene che l'incarico di predisporre la relazione tecnica per la variante al Piano Acustico sia stato dato con determinazione (determinazione n. 327 del 24 maggio 2006) priva di copertura finanziaria. Ciò in quanto il visto di copertura finanziaria è stato apposto in data 8 agosto 2006, mentre la relazione tecnica è stata effettuata nel maggio 2006 e quindi vi sarebbe, secondo il gruppo di cittadini, violazione degli articoli 193 e 194 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000. Si chiede l'invio dell'osservazione, per l'esame della stessa, anche al Revisore dei Conti;
5. Il gruppo di cittadini osserva che il Parco Eolico non è previsto dal vigente strumento urbanistico generale. Ciò, a giudizio di tale osservazione, comporterebbe l'illegittimità di una variante al Piano Acustico che individui una zona destinata a Parco Eolico senza una previa variante urbanistica che individui la zona destinata a Parco Eolico già nello strumento urbanistico generale, argomentazione sostenuta sulla base della Legge Regionale Toscana n. 89 del 1998 che dispone che la classificazione acustica deve essere effettuata "sulla base delle destinazioni d'uso preesistenti, come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Si ritiene che il Comune di Montecatini Val di Cecina possa intervenire esclusivamente successivamente all'adozione ed approvazione del nuovo piano strutturale. Si sostiene che la relazione tecnica alla base della modifica sia priva di elementi essenziali e priva di qualsiasi metodica di riferimento esplicativa del lavoro svolto;
6. Si lamenta che la decisione di valutare la possibilità di realizzare un parco eolico nel Comune di Montecatini Val di Cecina non sarebbe supportata da una adeguata valutazione tecnico-scientifica, e privo di elementi essenziali, oltre che avente presupposti infondati. Si sostiene inoltre che "l'operato dell'Amministrazione viene a configurarsi come tentativo surrettizio di ottenere attraverso la modifica del piano acustico quello che non si può ottenere con una variante urbanistica". Esisterebbe l'obiettivo di piegare la diversa classificazione acustica ad una volontà di imporre la creazione di un parco eolico nel territorio comunale;
7. Mancanza di "una analisi territoriale estesa a tutti i territori dei Comuni aderenti al Cosvig" al fine di effettuare una valutazione comparativa dei siti ritenuti più idonei allo sfruttamento dell'energia eolica. In altri termini, il gruppo di cittadini si chiede perché sia stato scelto il Comune di Montecatini Val di Cecina per l'installazione di un parco eolico che, a suo dire, comporterebbe "gravissime ripercussioni economiche … condizioni di degrado dell'insediamento urbano … emissioni sonore ancora più gravi e pesanti in evidente danno per gli abitanti della zona stessa";

L'osservazione di cui alla lettera C sopra citata è stata integrata con nota pervenuta in data 28.09.2006, prot. 8157, allegata alla presente sotto la lettera "C1", nella quale si evidenzia che nella relazione tecnica allegata allo schema di classificazione acustica del territorio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 15.04.05 veniva detto in estrema sintesi che gli aerogeneratori vengono posizionati in area attualmente classificata nella relazione tecnica in classe III, mentre a parere di tale osservazione "*l'ubicazione dei pali deve essere considerata in classe II*", anche sulla preesistente cartografia approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.04.2005;

C. osservazione presentata in data 29.09.2006, prot. 8176, da parte della Regione Toscana, direzione generale delle politiche territoriali e ambientali, settore tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, allegata alla presente sotto la lettera "D", che evidenzia le seguenti questioni:
   - armonizzare col Comune di Lajatico il tratto di confine interessato dalla variante al PCCA considerato che il progetto di piano adottato che riguarda l'impianto del campo eolico comporta una variazione di classe acustica al confine di tale Comune;

Preso che risulta altresì pervenuta in data 27.09.2006, prot. n. 8126, una lettera dal seguente oggetto "Osservazioni al piano acustico approvato in data 15.04.2005", a firma del Sig. Cecchini Massimo.

Dato atto che le osservazioni presentate, ad esclusione di quella pervenuta da parte della Regione Toscana e dell'integrazione ad una propria precedente osservazione da parte di un gruppo di cittadini, sono pervenute entro i termini stabiliti dalla legge regionale;

Ritenuto di prendere in esame e controdedurre anche alla osservazione della Regione Toscana ed all'integrazione all'osservazione precedente da parte di un gruppo di cittadini, pervenute oltre il termine dei quarantacinque giorni, in quanto, così come osservato secondo una giurisprudenza consolidata "le osservazioni non costituiscono un rimedio giuridico a tutela degli interessi di chi le propone, ma un mezzo di collaborazione con l'Amministrazione per la migliore formazione degli strumenti urbanistici", anche alla luce del principio di massima partecipazione dei cittadini e delle istituzioni pubbliche ai procedimenti amministrativi, sancito dalla L. 241 del 1990 e s.m.i.;

Considerato di rispondere in estrema sintesi alle osservazioni presentate così come di seguito indicato;

DATO ATTO, che si ritiene di poter accogliere l'osservazione di cui alla lettera A, di questa deliberazione, in quanto pertinente e compatibile con la documentazione presentata dalla Società CO.SVI.G. s..r.l. e pertanto si è proceduto a modificare la tavola depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico in tal senso;

DATO ATTO, per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto n. 1, lettera B, di questa deliberazione si ritiene in estrema sintesi che la stessa non debba essere accolta, in quanto:

- il CO.SVI.G. s.r.l. è un soggetto pubblico, partecipato esclusivamente da enti ed istituzioni pubbliche, fra le quali risulta esserci anche il Comune di Montecatini Val di Cecina. Alla base della proposta del CO.SVIG. s.r.l. di installare un impianto eolico nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina esiste inoltre un accordo di programma, i cui estremi sono più avanti specificati. Nel caso concreto, trattandosi di soggetto terzo, partecipato comunque come sopra evidenziato dal Comune di Montecatini Val di Cecina, richiedente la possibilità di realizzare un proprio progetto su aree private, si ritiene che non fosse necessario l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Si evidenzia inoltre che per la realizzazione di tale progetto, il CO.SVI.G. s.c.rl. ha ottenuto finanziamenti pubblici, a dimostrazione dell'importanza pubblica e sociale dell'iniziativa stessa.

DATO ATTO, per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto n. 2, lettera B, di questa deliberazione:

- che il "parco eolico Montecatini" è inserito nell'allegato 2 dell'accordo di programma per realizzare il "distretto delle energie rinnovabili e alternative" accordo sottoscritto il 25.05.2006 tra Regione Toscana, i Comuni delle aree della geotermia, la Provincia di Grosseto, la Provincia di Pisa, la Provincia di Siena, la Comunità Montana Zona F- Val di Cecina, la Comunità Montana Zona R – Colline Metallifere, la Comunità Montana Zona U – Val di Merse oltre a CO.SVI.G s.r.l., L'accordo di programma in questione è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 07.06.2006, pubblicato sul BURT n. 26 del 28.06.2006 e di tale accordo la Giunta Comunale ne ha preso atto ed approvato il contenuto con deliberazione n. 87 del 07.06.2006. Tale osservazione, pertanto, secondo la quale vi sarebbe mancanza di *"traccia alcuna negli strumenti della programmazione regionale e provinciale e men che meno nel vigente strumento urbanistico del Comune*" è priva di fondamento per i motivi sopra esposti;
- CHE l'elemento tecnico di riferimento dell'oggetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2006 è rappresentato dalle valutazioni effettuate dallo studio incaricato ed in particolar modo dall'ing. Giorgio Culivicchi, il quale, sulla base della relazione tecnica, individua in maniera precisa la classificazione da adottare, ossia (vedi pag. 6 della relazione tecnica allegata al progetto di variante al PCCA) "classe V con raggio di 100 metri all'intorno di ogni aerogeneratore con una fascia di 100 metri in classe IV, come zona di interposizione tra la classe V e la classe III propria del territorio" e che, pertanto, la variante è supportata da un elaborato tecnico-scientifico che costituisce l'elemento tecnico e normativo della variante stessa. Le affermazioni fatte nella fase illustrativa della deliberazione, fra le quali quelle effettuate dall'Assessore Fiorini, non costituiscono quindi un elemento di riferimento tecnico della variante, ma rappresentano una narrazione a carattere divulgativo destinata a far comprendere ai consiglieri comunali la sostanzialità della variante e la sua finalità. Pertanto la presunta illegittimità per violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990, ipotizzata in tale parte dell'osservazione, risulta non esistente;
- Che il piano di classificazione acustica ha il compito di individuare zone omogenee nelle quali vengono stabiliti differenti limiti massimi di emissioni di rumore, con riferimento alle attività presenti sul territorio, e non di "fotografare" una situazione di per sé immutabile e che, pertanto, l'Amministrazione Comunale resta in possesso di tutte quelle prerogative amministrative, ivi comprese quelle connesse alla pianificazione e previsione di nuovi insediamenti e nuove opere pubbliche da realizzare in risposta alle esigenze del territorio e che, fra le citate prerogative, vi è sicuramente quella di prevedere la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica e di modificare la vigente classificazione acustica in maniera più rispondente alle esigenze di sviluppo del territorio. Per i motivi sopra evidenziati, il riferimento al richiamo ai principi contenuti nella normativa nazionale e regionale in tema di inquinamento acustico non è suscettibile nell'ipotesi concreta di riscontro positivo;

DATO ATTO, per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto n. 3, lettera B, di questa deliberazione:

- Il PCCA era stato redatto dalla Enel Greenpower S.p.A., attraverso i propri tecnici e, in particolare, attraverso il Dott. Giorgio Culivicchi, firmatario della Convenzione del 15

gennaio 2003, rep. 1784, con il quale il Comune affidava l'incarico di elaborazione del PCCA alla medesima Enel Greenpower S.p.A. Preso atto che la stessa società era stata sentita, sia per ragioni di opportunità che di utilità pratica (continuità professionale) al fine della redazione della variante in questione, ma che la società in questione ha, però, declinato l'invito, in quanto impossibilitata ad esplicare l'incarico a causa del venir meno di risorse professionali dislocate in altri settori;

- Il dott. Giorgio Culivicchi, nel frattempo aveva costituito lo studio associato E.S.C. – Environmentl Services & Consulting, con sede in Montescudaio, e pertanto l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di affidargli, per ragioni di continuità e di contenimento di spesa, la redazione della variante in questione. La redazione della variante, dunque, è stata affidata al solito soggetto professionale a cui era stata affidata l'elaborazione del P.C.C.A., e l'importo dell'incarico in questione risulta estremamente modesto, per cui non ci sono state violazioni alla normativa in tema di gare di appalto.

DATO ATTO, per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto n. 4, lettera B, di questa deliberazione:

I tempi di redazione e di completamento di un incarico professionale, non dimostrano la non completezza dell'espletamento dell'incarico o la scarsa professionalità nell'assolvimento dello stesso. Si deve evidenziare, inoltre, che l'art. 191, del D.Lgs. n. 267/2000 recante "regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", prevede, da un lato, che "*gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria*", dall'altro che il "*il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria*", ma anche che "*il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati"*. Il visto contabile, dunque, è presupposto per l'esecutività del provvedimento di spesa. Per tale motivo, l'impegno non è validamente assunto prima della valutazione del Ragioniere Contabile. Una volta ottenuto tale visto, il Comune ha l'onere di comunicare l'incarico all'interessato che, da quel momento, avrà diritto al corrispettivo relativo alla prestazione professionale svolta in favore del Comune. Qualora, invece, l'impegno di spesa non possa essere coperto economicamente, il soggetto preposto non pone il visto contabile ed il Comune non può validamente assumere l'obbligo di spesa per la prestazione cui fa riferimento il provvedimento. È evidente che tale disposizione ha il preciso compito di impedire che una Amministrazione Comunale impegni risorse economiche maggiori di quelle disponibili provocando un dissesto finanziario. Al tempo stesso, però, la normativa in materia di spese degli enti territoriali, come sopra evidenziato, è volta anche a tutelare coloro i quali instaurano rapporti economici e professionali con gli Enti, e a tutelarli, in particolare, riguardo la solvibilità degli impegni di spesa assunti dagli Enti stessi. Ebbene, se l'interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione fintanto che non gli sia stata comunicata l'esecutività del provvedimento, è evidente che in assenza di tale comunicazione l'impegno fra le parti non si è ancora perfezionato. Come detto, è solo con l'apposizione del visto contabile che l'Amministrazione Comunale impegna la spesa prevista e richiede formalmente la prestazione al tecnico. Ciò, però, non toglie che il professionista possa ritenere utile effettuare la prestazione prima di avere la garanzia che la stessa verrà retribuita, come è avvenuto nel caso in esame.

- Con riferimento alla mancata copertura finanziaria, nella circostanza concreta, peraltro, si tratta di una questione meramente formale, in quanto il capitolo di spesa era capiente e, quindi, l'Amministrazione ha impegnato somme assolutamente disponibili ed esistenti e, pertanto, il visto del Contabile della Ragioneria, intervenuto successivamente, ha svolto la finalità di mera regolarizzazione formale di una situazione contabile legittima sotto il profilo sostanziale. Per i motivi sopra esposti, quindi l'osservazione n. 4 non evidenzia alcuna illegittimità del provvedimento;

DATO ATTO, per quanto riguarda i rilievi contenuti l'osservazione di cui al punto n. 5, lettera B, di questa deliberazione non sono suscettibili di sollevare questioni di una valutazione positiva da parte dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- la documentazione tecnica prodotta si ritiene sufficiente ai fini dell'approvazione della variante al P.C.C.A.

- il progetto di realizzazione del parco eolico non è assolutamente in contrasto con lo strumento urbanistico vigente e, quindi, non necessita di variante urbanistica, in quanto la zona individuata dall'Amministrazione Comunale come zona nella quale sarà valutata la possibilità di realizzare il parco eolico è, infatti, attualmente zona classificata come agricola dal vigente PRG;
- La normativa in materia di progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti alternative, D.Lgs. n. 387 del 2003, prevede espressamente, all'art. 12, comma 7, che "gli impianti di produzione di energia elettrica […] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", pertanto non vi è alcuna necessità di fare una variante allo strumento urbanistico vigente, ma vi è la solo la necessità e l'opportunità di apportare una diversa classificazione acustica alla zona individuata come possibile sede del parco eolico.

DATO ATTO, per quanto riguarda i rilievi contenuti l'osservazione di cui al punto n. 6, lettera B, di questa deliberazione che gli stessi non sono suscettibili di sollevare questioni di una valutazione positiva da parte dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- al momento, l'iter amministrativo relativo alla realizzazione del parco eolico è ancora in fase "preliminare", pertanto la fase di progettazione, non ancora ultimata in tutti i suoi stadi ed elementi, e quindi, di valutazione di tutti i dati ed elementi tecnico-scientifici legati al progetto non è ancora realizzata in modo completo, in quanto il Comune sta, per il momento, semplicemente apportando le necessarie modifiche alla classificazione acustica della zona, presupposto indefettibile per poter iniziare la fase di valutazione vera e propria riguardo all'effettiva fattibilità del parco eolico, una volta terminata la fase progettuale dello stesso;
- per la modifica della classificazione acustica della zona l'Amministrazione Comunale si è rivolta a tecnico specializzato il quale nella sua relazione ha dato precisa illustrazione degli elementi tecnico-scientifici a supporto della variante stessa;

  La zona individuata come possibile ubicazione del parco eolico è del tutto compatibile con la qualificazione indicata dal vigente strumento urbanistico.

  La realizzazione di un parco eolico nel Comune di Montecatini Val di Cecina si inserisce all'interno di una programmazione regionale, come dimostrato dalla firma dell'accordo di programma tra istituzioni ed enti pubblici sopra citato.

Si ritiene possibile che fra le motivazioni inserite all'interno dell'osservazione, possano riscontarsi profili non tecnici e giudizi, anche riferiti in forma diretta o indiretta, a singole persone, oggetto di possibile tutela da parte delle stesse.

DATO ATTO, per quanto riguarda i rilievi contenuti l'osservazione di cui al punto n. 7, lettera B, di questa deliberazione che gli stessi non sono suscettibili di sollevare questioni di una valutazione positiva da parte dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- Tale osservazione attiene ad aspetti politici generali la decisione è stata il frutto di apprezzamenti concreti sia scientifici che politici che culturali e economici affrontati dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle sue competenze, e mediante le procedure e gli organismi previsti;
- la scelta dell'amministrazione è una scelta oculata, moderna ed attinente alle problematiche in ordine alla necessità di diminuire gli effetti inquinanti e insalubri delle combustioni destinate alla produzione di energia elettrica.
  Pertanto è forse più da domandarsi perché non in tutti i Comuni si esamini la possibilità di individuare opportunità per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, anziché cercare le ragioni di quei Comuni che lo fanno.

DATO ATTO che, con riferimento all'integrazione alle osservazioni già presentate, di cui all'allegato "C1", lettera B di questa deliberazione, si ritiene che gli elementi contenuti nella stessa corrispondenti a precisi riferimenti tecnici, si basino esclusivamente sull'interpretazione da attribuire ad un aggettivo qualificativo contenuto nella relazione tecnica, e che comunque, come sopra evidenziato, è evidente che se il piano acustico ha il compito di individuare zone omogenee nelle quali vengono stabiliti differenti limiti massimi di emissioni di rumore, con riferimento alle attività presenti sul territorio, e non di "fotografare" una situazione di per sé immutabile, l'Amministrazione Comunale resta in possesso di tutte quelle prerogative amministrative, ivi comprese quelle connesse alla pianificazione e previsione di nuovi insediamenti e nuove opere pubbliche da realizzare in risposta alle esigenze del territorio. E, fra le citate prerogative, vi è sicuramente quella di prevedere la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica e di modificare la vigente classificazione acustica in maniera più rispondente alle esigenze di sviluppo del territorio. Ulteriore risposta a tale integrazione alle osservazioni già presentate è inoltre contenuta nelle argomentazioni sopra esposte.

DATO ATTO, per quanto riguarda i rilievi contenuti l'osservazione di cui alla lettera C, di questa deliberazione, che il Comune di Lajatico con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27.06.2007 ad oggetto "L.R.T. 89/98 art. 5, 1° comma. Progetto di variante al piano comunale di classificazione acustica. Approvazione" ha modificato in prossimità del confine con questo Comune la propria classificazione acustica e che pertanto i problemi evidenziati in tale osservazione sono stati superati come si evince dall'estratto del PCCA del Comune di Lajatico, depositato agli atti del competente ufficio tecnico;

Considerato che in relazione al contenuto della lettera pervenuta in data 27.09.2006, prot. n. 8126, a firma del Sig. Massimo Cecchini, questo Consiglio ritiene che lo stesso non sia pertinente con l'oggetto della presente deliberazione, e che in ogni caso allo stesso cittadino sia già stata fornita esauriente risposta da parte dei competenti uffici comunali;

Considerato che, con riferimento alla richiesta di risposta scritta da parte dell'Assessore Comunale Fiorini, questo Consiglio Comunale ritiene che la stessa non possa essere "pretesa" da parte di persone non facenti parte del Consiglio Comunale stesso;

Preso atto che l'osservazione sopra citata, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 08.09.2006, prot. n. 7566, è stata sottoposta al Revisore dei Conti;

Considerato che l'intervento e la risposta scritta del Revisore dei Conti non può essere richiesto o preteso da parte di cittadini, in forma singola o associata, trattandosi di organo di controllo e di supporto all'Ente, ma non avente diretto contatto con i cittadini;

Tutto quanto sopra esposto ed evidenziato;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato lettera "A"), espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;

Vista la vigente normativa in materia;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco - Presidente:

Presenti n. 11 Votanti n. 11 Astenuti n. 0 Favorevoli n. 10 Contrari n. 1 (Piras)

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di accogliere l'osservazione presentata in data 28.08.2006, prot. 7236, da parte di CO.SVI.G. con sede in Radicondoli, via T. Gazzei n. 89, allegata alla presente sotto la lettera "B" ritenendo la stessa pertinente e pertanto, modificare la tavola depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico in tal senso;
3. Di non accogliere l'osservazione presentata in data 08.09.2006, prot. 7566, da parte di un gruppo di cittadini, osservazione integrata in data 28.09.2006, prot. 8157, allegata alla presente sotto le lettere "C" e "C1", oltre che per quanto evidenziato in premessa, per le seguenti motivazioni espresse in forma sintetica:
    - <u>osservazione di cui al punto n. 1:</u> il CO.SVI.G. s.c.r.l. è un soggetto pubblico, partecipato esclusivamente da enti ed istituzioni pubbliche, fra le quali risulta esserci anche il Comune di Montecatini Val di Cecina. Alla base della proposta del CO.SVIG. s.c.r.l. di installare un impianto eolico nel territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina esiste inoltre un accordo di programma, i cui estremi sono più avanti specificati. Nel caso concreto, trattandosi di soggetto terzo, partecipato comunque come sopra evidenziato dal Comune di Montecatini Val di Cecina, richiedente la possibilità di realizzare un proprio progetto su aree private, si ritiene che non fosse necessario l'espletamento di una procedura ad evidenza

pubblica. Si evidenzia inoltre che per la realizzazione di tale progetto, il CO.SVI.G. s.c.rl. ha ottenuto finanziamenti pubblici, a dimostrazione dell'importanza pubblica e sociale dell'iniziativa stessa.

- osservazione di cui al punto n. 2, nella parte di riguarda l'ipotetica mancanza di *"traccia alcuna negli strumenti della programmazione regionale e provinciale e men che meno nel vigente strumento urbanistico del Comune*", in quanto priva di fondamento perché il "parco eolico Montecatini" è inserito nell'allegato 2 dell'accordo di programma per realizzare il "distretto delle energie rinnovabili e alternative" accordo sottoscritto il 25.05.2006 tra Regione Toscana, i Comuni delle aree della geotermia, la Provincia di Grosseto, la Provincia di Pisa, la Provincia di Siena, la Comunità Montana Zona F- Val di Cecina, la Comunità Montana Zona R – Colline Metallifere, la Comunità Montana Zona U – Val di Merse oltre a CO.SVI.G s.c.r.l., L'accordo di programma in questione è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78 del 07.06.2006, pubblicato sul BURT n. 26 del 28.06.2006 e di tale accordo la Giunta Comunale ne ha preso atto ed approvato il contenuto con deliberazione n. 87 del 07.06.2006. Tale osservazione, pertanto, secondo la quale vi sarebbe mancanza di *"traccia alcuna negli strumenti della programmazione regionale e provinciale e men che meno nel vigente strumento urbanistico del Comune*" è priva di fondamento per i motivi sopra esposti;
- osservazione di cui al punto n. 2 nella parte di riguarda la presunta illegittimità per violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 in quanto risulta non esatta in quanto l'elemento tecnico di riferimento dell'oggetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2006 è rappresentato dalle valutazioni effettuate dallo studio incaricato ed in particolar modo dall'ing. Giorgio Culivicchi,, il quale, sulla base della relazione tecnica, individua in maniera precisa la classificazione da adottare, ossia (vedi pag. 6 della relazione tecnica allegata al progetto di variante al PCCA) "classe V con raggio di 100 metri all'intorno di ogni aerogeneratore con una fascia di 100 metri in classe IV, come zona di interposizione tra la classe V e la classe III propria del territorio" e che, pertanto, la variante è supportata da un elaborato tecnico-scientifico che costituisce l'elemento tecnico e normativo della variante stessa. Le affermazioni fatte nella fase illustrativa della deliberazione, fra le quali quelle effettuate dall'Assessore Fiorini, non costituiscono quindi un elemento di riferimento tecnico della variante, ma rappresentano una narrazione a carattere divulgativo destinata a far comprendere ai consiglieri comunali la sostanzialità della variante e la sua finalità. Pertanto la presunta illegittimità per violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990, ipotizzata in tale parte dell'osservazione, risulta non esistente.
- osservazione di cui al punto n. 2 nella parte che riguarda il riferimento al richiamo ai principi contenuti nella normativa nazionale e regionale in tema di inquinamento acustico in quanto non suscettibili di riscontro positivo in quanto iil piano di classificazione acustica ha il compito di individuare zone omogenee nelle quali vengono stabiliti differenti limiti massimi di emissioni di rumore, con riferimento alle attività presenti sul territorio, e non di "fotografare" una situazione di per sé immutabile e che, pertanto, l'Amministrazione Comunale resta in possesso di tutte quelle prerogative amministrative, ivi comprese quelle connesse alla pianificazione e previsione di nuovi insediamenti e nuove opere pubbliche da realizzare in risposta alle esigenze del territorio e che, fra le citate prerogative, vi è sicuramente quella di

prevedere la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica e di modificare la vigente classificazione acustica in maniera più rispondente alle esigenze di sviluppo del territorio. Per i motivi sopra evidenziati, il riferimento al richiamo ai principi contenuti nella normativa nazionale e regionale in tema di inquinamento acustico non è suscettibile nell'ipotesi concreta di riscontro positivo.

osservazione di cui al punto n. 3: in quanto nella redazione della variante in questione non ci sono state violazioni alla normativa in tema di gare di appalto. Il PCCA era stato redatto dalla Enel Greenpower S.p.A., attraverso i propri tecnici e, in particolare, attraverso il Dott. Giorgio Culivicchi, firmatario della Convenzione del 15 gennaio 2003, rep. 1784, con il quale il Comune affidava l'incarico di elaborazione del PCCA alla medesima Enel Greenpower S.p.A. Preso atto che la stessa società era stata sentita, sia per ragioni di opportunità che di utilità pratica (continuità professionale) al fine della redazione della variante in questione, ma che la società in questione ha, però, declinato l'invito, in quanto impossibilitata ad esplicare l'incarico a causa del venir meno di risorse professionali dislocate in altri settori; il dott. Giorgio Culivicchi, nel frattempo aveva costituito lo studio associato E.S.C. – Environmentl Services & Consulting, con sede in Montescudaio, e pertanto l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di affidargli, per ragioni di continuità e di contenimento di spesa, la redazione della variante in questione. La redazione della variante, dunque, è stata affidata al solito soggetto professionale a cui era stata affidata l'elaborazione del P.C.C.A., e l'importo dell'incarico in questione risulta estremamente modesto, per cui non ci sono state violazioni alla normativa in tema di gare di appalto.

osservazione di cui al punto n. 4 non evidenzia alcuna illegittimità del provvedimento. I tempi di redazione e di completamento di un incarico professionale, non dimostrano la non completezza dell'espletamento dell'incarico o la scarsa professionalità nell'assolvimento dello stesso. Si deve evidenziare, inoltre, che l'art. 191, del D.Lgs. n. 267/2000 recante "regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", prevede, da un lato, che "*gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria*", dall'altro che il "*il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria*", ma anche che "*il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati"*. Il visto contabile, dunque, è presupposto per l'esecutività del provvedimento di spesa. Per tale motivo, l'impegno non è validamente assunto prima della valutazione del Ragioniere Contabile. Una volta ottenuto tale visto, il Comune ha l'onere di comunicare l'incarico all'interessato che, da quel momento, avrà diritto al corrispettivo relativo alla prestazione professionale svolta in favore del Comune. Qualora, invece, l'impegno di spesa non possa essere coperto economicamente, il soggetto preposto non pone il visto contabile ed il Comune non può validamente assumere l'obbligo di spesa per la prestazione cui fa riferimento il provvedimento. È evidente che tale disposizione ha il preciso compito di impedire che una Amministrazione Comunale impegni risorse economiche maggiori di quelle disponibili provocando un dissesto finanziario. Al tempo stesso, però, la normativa

in materia di spese degli enti territoriali, come sopra evidenziato, è volta anche a tutelare coloro i quali instaurano rapporti economici e professionali con gli Enti, e a tutelarli, in particolare, riguardo la solvibilità degli impegni di spesa assunti dagli Enti stessi. Ebbene, se l'interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione fintanto che non gli sia stata comunicata l'esecutività del provvedimento, è evidente che in assenza di tale comunicazione l'impegno fra le parti non si è ancora perfezionato. Come detto, è solo con l'apposizione del visto contabile che l'Amministrazione Comunale impegna la spesa prevista e richiede formalmente la prestazione al tecnico. Ciò, però, non toglie che il professionista possa ritenere utile effettuare la prestazione prima di avere la garanzia che la stessa verrà retribuita, come è avvenuto nel caso in esame. Con riferimento alla mancata copertura finanziaria, nella circostanza concreta, peraltro, si tratta di una questione meramente formale, in quanto il capitolo di spesa era capiente e, quindi, l'Amministrazione ha impegnato somme assolutamente disponibili ed esistenti e, pertanto, il visto del Contabile della Ragioneria, intervenuto successivamente, ha svolto la finalità di mera regolarizzazione formale di una situazione contabile legittima sotto il profilo sostanziale. Per i motivi sopra esposti, quindi l'osservazione n. 4 non evidenzia alcuna illegittimità del provvedimento

osservazione di cui al punto n. 5, in quanto la documentazione tecnica prodotta si ritiene sufficiente ai fini dell'approvazione della variante al P.C.C.A. Il progetto di realizzazione del parco eolico non è assolutamente in contrasto con lo strumento urbanistico vigente e, quindi, non necessita di variante urbanistica, in quanto la zona individuata dall'Amministrazione Comunale come zona nella quale sarà valutata la possibilità di realizzare il parco eolico è, infatti, attualmente zona classificata come agricola dal vigente PRG. La normativa in materia di progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti alternative, D.Lgs. n. 387 del 2003, prevede espressamente, all'art. 12, comma 7, che "gli impianti di produzione di energia elettrica […] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", pertanto non vi è alcuna necessità di fare una variante allo strumento urbanistico vigente, ma vi è la solo la necessità e l'opportunità di apportare una diversa classificazione acustica alla zona individuata come possibile sede del parco eolico.

- osservazione di cui al punto n. 6: in quanto al momento, l'iter amministrativo relativo alla realizzazione del parco eolico è ancora in fase "preliminare", pertanto la fase di progettazione, non ancora ultimata in tutti i suoi stadi ed elementi, e quindi, di valutazione di tutti i dati ed elementi tecnico-scientifici legati al progetto non è ancora realizzata in modo completo, in quanto il Comune sta, per il momento, semplicemente apportando le necessarie modifiche alla classificazione acustica della zona, presupposto indefettibile per poter iniziare la fase di valutazione vera e propria riguardo all'effettiva fattibilità del parco eolico, una volta terminata la fase progettuale dello stesso. Per la modifica della classificazione acustica della zona l'Amministrazione Comunale si è rivolta a tecnico specializzato il quale nella sua relazione ha dato precisa illustrazione degli elementi tecnico-scientifici a supporto della variante stessa.

  La zona individuata come possibile ubicazione del parco eolico è del tutto compatibile con la qualificazione indicata dal vigente strumento urbanistico. La

realizzazione di un parco eolico nel Comune di Montecatini Val di Cecina si inserisce all'interno di una programmazione regionale, come dimostrato dalla firma dell'accordo di programma tra istituzioni ed enti pubblici sopra citato. Si ritiene possibile che fra le motivazioni inserite all'interno dell'osservazione, possano riscontarsi profili non tecnici e giudizi, anche riferiti in forma diretta o indiretta, a singole persone, oggetto di possibile tutela da parte delle stesse.

osservazione di cui al punto n. 7: in quanto tale osservazione attiene ad aspetti politici generali mentre la decisione dell'amministrazione è stata il frutto di apprezzamenti concreti sia scientifici che politici che culturali e economici affrontati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle sue competenze e mediante le procedure e gli organismi previsti, pertanto la scelta dell'amministrazione è una scelta oculata, moderna ed attinente alle problematiche in ordine alla necessità di diminuire gli effetti inquinanti e insalubri delle combustioni destinate alla produzione di energia elettrica.

DATO ATTO che, con riferimento all'integrazione alle osservazioni già presentate, di cui all'allegato "C1", lettera B di questa deliberazione, si ritiene che gli elementi contenuti nella stessa corrispondenti a precisi riferimenti tecnici, si basino esclusivamente sull'interpretazione da attribuire ad un aggettivo qualificativo contenuto nella relazione tecnica, e che comunque, come sopra evidenziato, è evidente che se il piano acustico ha il compito di individuare zone omogenee nelle quali vengono stabiliti differenti limiti massimi di emissioni di rumore, con riferimento alle attività presenti sul territorio, e non di "fotografare" una situazione di per sé immutabile, l'Amministrazione Comunale resta in possesso di tutte quelle prerogative amministrative, ivi comprese quelle connesse alla pianificazione e previsione di nuovi insediamenti e nuove opere pubbliche da realizzare in risposta alle esigenze del territorio. E, fra le citate prerogative, vi è sicuramente quella di prevedere la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica e di modificare la vigente classificazione acustica in maniera più rispondente alle esigenze di sviluppo del territorio. Ulteriore risposta a tale integrazione alle osservazioni già presentate è inoltre contenuta nelle argomentazioni sopra esposte. Ulteriore risposta a tale integrazione alle osservazioni già presentate è inoltre contenuta nelle argomentazioni sopra esposte.

4. Di dare atto che i problemi evidenziati nell'osservazione presentata dalla Regione Toscana sono stati superati in quanto il Comune di Lajatico con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27.06.2007 ad oggetto "L.R.T. 89/98 art. 5, 1° comma. Progetto di variante al piano comunale di classificazione acustica. Approvazione" modificando tale piano ha consentito iul rispetto dell'art. 6, della L.R. 89/98, come si evince dall'estratto del PCCA del Comune di lajatico, depositato agli atti del competente ufficio tecnico;
5. Di approvare in via definitiva la variante al vigente piano di classificazione acustica, con le modifiche di cui al punto 2 del dispositivo della presente deliberazione, variante adottata con propria precedente deliberazione n. 41 del 07.07.2006, riguardante le seguenti zone:
   - area adibita a manifestazioni temporanee;
   - frazione Ponteginori, superficie occupata dalle "officine 2000";
   - frazione Ponteginori, area a vocazione produttiva di tipo artigianale/industriale;
   - area del parco eolico;
   - Borgo di Buriano

6. Di dare atto che la variante al P.C.C.A. approvato, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale Toscana n. 89/1998, verrà trasmesso alla Giunta Regionale Toscana, alla Giunta Provinciale di Pisa, e sarà reso accessibile a chiunque;
7. Di dare atto l'efficacia della presente variante decorrerà dalla data di pubblicazione sul BURT del relativo avviso;
8. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (allegato A), nonché gli altri allegati sopra citati;
9. di dare atto che l'esame delle osservazioni presentate, effettuato in forma sintetica nel presente dispositivo, è effettuato in forma ampia anche nella premessa al presente atto.
10. Di dare atto che la variante di cui sopra è composta dei seguenti elaborati, depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico:
    Relazione Tecnica;
    elaborati grafici;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente
Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Vice-Sindaco-Presidente
Presenti n. 10 (assente Berti) Votanti n. 10 Astenuti n. 0 Favorevoli n. 9 Contrari n. 1 (Piras)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE
(F.to SANDRO CERRI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. PAOLO DI CARLO)

Il sottoscritto Addetto all'Albo Pretorio ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Montecatini V.C., _____

L'ADDETTO ALBO PRETORIO
(F.to Capponi Alessandra)

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

a) è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Montecatini V.C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. PAOLO DI CARLO)

b) è divenuta esecutiva il _____
__ decorso il decimo giorno dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Montecatini V.C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. PAOLO DI CARLO)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE